



COMUNICATO UFFICIALE N. 348 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 434/AA al n. 436/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 434/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 483 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Roger FERRARO e Sandro FONTANA, e della società ASD TRE TORRI SAN MARCELLINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROGER FERRARO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tre Torri San Marcellino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il giorno 1.2.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania della società A.S.D. Tre Torri San Marcellino, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, peraltro prendendo parte inserito in distinta di gara come massaggiatore, alle gare *Real S. Angelo in Formis - Tre Torri San Marcellino* del 15.10.2023, *Tre Torri San Marcellino - Atletico Sparanise* del 22.10.2023, *Cellole Baia Domizia - Tre Torri San Marcellino* del 28.10.2023, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania, e come allenatore alla gara *Real San Giovanni - Tre Torri San Marcellino* del 5.11.2023;

SANDRO FONTANA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Tre Torri San Marcellino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonchè dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il giorno 1.2.2024, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, partecipante al campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico ai sensi dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonchè dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il giorno 1.2.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania, al sig. Roger Ferraro nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD TRE TORRI SAN MARCELLINO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Sandro Fontana e Roger Ferraro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roger FERRARO e dal Sig. Sandro FONTANA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TRE TORRI SAN MARCELLINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Roger FERRARO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sandro FONTANA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD TRE TORRI SAN MARCELLINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 435/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 296 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Flavio LONOCE, avente ad oggetto la seguente condotta:

FLAVIO LONOCE, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore della società BITONTO CALCIO SSDARL, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento della LND, per aver adito la CAE al fine di ottenere dalla società BITONTO CALCIO SSDARL una somma non corrisposta dell'importo di euro 1.300,00 pari ad una mensilità, pur avendo lo stesso calciatore sottoscritto, in data 16.04.2022, una liberatoria di rinuncia del credito vantato, oggetto del suddetto ricorso; in sede di audizione lo stesso Lonoce ha riconosciuto integralmente il documento di rinuncia alla mensilità sopra indicata e la relativa sottoscrizione dello stesso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Flavio LONOCE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Flavio LONOCE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 436/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 528 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe BONO, e della società USD SCALEA CALCIO 1912, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BONO, all'epoca dei fatti presidente della società Scalea Calcio 1912, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 26.11.2023, immediatamente dopo la gara *Scalea – Stilo Monasterace* valevole per il campionato di Eccellenza, rilasciato un'intervista all'emittente Radiofonica "Stadio Radio" nel corso della quale ha riferito fatti e circostanze non veridiche, attribuendo gli stessi ad entrambi gli assistenti arbitrali;

USD SCALEA CALCIO 1912, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Bono;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe BONO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD SCALEA CALCIO 1912;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe BONO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD SCALEA CALCIO 1912;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina